

COMMISSIONE PARERI

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARERI E SULLA PROCEDURA PER IL RILASCIO DEI PARERI DI CONGRUITÀ SUI CORRISPETTIVI PER LA PRESTAZIONI PROFESSIONALI

**Approvato dal Consiglio OIBA nella seduta del 26.06.2024
(Emenda e sostituisce il precedente Regolamento approvato nella seduta del
06.11.2017 in sostituzione di quello approvato dal Consiglio nella seduta del
25.09.2015)**

Sommario

ART. 1 – PREMESSE E COMPETENZA GENERALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE	3
ART. 2 – TERMINI E DEFINIZIONI.....	4
ART. 3 – COMPETENZA TERRITORIALE DELL’ORDINE.....	4
ART. 4 – COMMISSIONE PARERI	5
ART. 5 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PARERI.....	5
ART. 6 – DECADENZA DELLA COMMISSIONE E COMPONENTI DIMISSIONARI	6
ART. 7 – VIOLAZIONI DEONTOLOGICHE E SEGRETO D’UFFICIO E PROFESSIONALE ...	6
ART. 8 – COMPITI DELLA CP E CRITERI DI VALUTAZIONE	7
ART. 9 – DOMANDA DI PARERE.....	9
ART. 10 – ACCETTAZIONE O RIGETTO DELLA DOMANDA.....	10
ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO.....	11
ART. 12 – DESIGNAZIONE DEL RELATORE.....	12
ART. 13 – SVOLGIMENTO DELL’ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI ARCHIVIAZIONE.....	12
ART. 13 BIS – VERBALE DELLE SEDUTE, VALIDITÀ E VOTAZIONE	13
ART. 14 – TERMINE DELL’ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI PARERE DI CONGRUITÀ O ARCHIVIAZIONE DELLA PROCEDURA	13

ART. 15 – TRASMISSIONE DELLA PROPOSTA AL CONSIGLIO DELL’ORDINE E EMANAZIONE DEL PARERE	14
ART. 16 – COMUNICAZIONE DEL PARERE E MODALITÀ DI RITIRO	14
ART. 17 – RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	14
ART. 18 – TERMINI DEL PROCEDIMENTO	14
ART. 19 – RINUNCIA VOLONTARIA DEL RICHIEDENTE	15
ART. 20 – REFERENTE DELLA CP NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE	15
ART. 21 – DIRITTI PER IL RILASCIO DI PARERI	15
ART. 22 – REGISTRAZIONE E ARCHIVIO	16
ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE	16

ART. 1 – PREMESSE E COMPETENZA GENERALE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Premesso che

- Ai Consigli degli Ordini provinciali competono la tutela e la diffusione dei principi di etica professionale e di garanzia della qualità dei servizi forniti alla collettività dai propri iscritti;
- come è noto, la qualità di un'opera di ingegneria, sia essa resa a Committenti pubblici o privati, dipende anche e soprattutto dalla qualità e dalla completezza delle prestazioni professionali a vario titolo richieste ai professionisti incaricati;
- in conformità con il disposto dell'art. 2233 c.c. e dalla L. 124/2017 di modifica dell'art. 9 D.L. 1/2012, che recita: prima dell'avvio dell'incarico o di sue eventuali integrazioni e/o varianti in corso d'opera, il professionista deve rendere preliminarmente edotto il Committente, obbligatoriamente attraverso la sottoscrizione di un disciplinare di incarico, in forma scritta o digitale, del grado di complessità della prestazione e del relativo corrispettivo commisurato al livello del servizio tecnico – intellettuale prestato, adeguato all'importanza, alla complessità dell'opera e al decoro della professione, e che garantisca il superiore interesse generale della qualità della prestazione professionale resa, indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili correlati e correlabili all'incarico stesso; il professionista, inoltre, deve indicare nel preventivo i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale e i relativi massimali.

Inoltre, in ossequio

- alla Legge Regionale n. 30/2019 art. 3 che recepisce l'art. 150 della Legge 04/08/2017, n. 124;
- alla Legge 21 aprile 2023, n. 49 recante "Disposizioni in materia di Equo compenso delle prestazioni professionali";

si precisa che il calcolo dei corrispettivi professionali per i servizi di ingegneria e architettura ex Lege n. 49/2023 oggetto di opere pubbliche e/o di natura privatistica con accesso ad agevolazioni a fondi economici a carico dello Stato farà riferimento al Decreto del Ministro della Giustizia del 17/06/2016 (Opere Pubbliche) e s.m.i. e al D.M. 140/2012 (Decreto Parametri) che introduce i parametri a cui i giudici devono attenersi per determinare i compensi in caso di controversie in opere con committenti privati.

La congruità degli onorari professionali per le prestazioni che afferiscono a sgravi fiscali oggetto di leggi speciali con accesso ai fondi dello Stato (es. PNRR, Decreto Rilancio, Bonus Facciate, Bonus 110 ecc.) saranno valutati esclusivamente in presenza di

Disciplinare d’incarico reso noto al Committente, in forma scritta o digitale come per legge, o su richiesta dell’Autorità Giudiziaria.

Tutto ciò premesso, la presente procedura (di seguito “Procedura”) è applicabile alla formulazione e al rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali degli ingegneri, che forma oggetto di competenza esclusiva dei Consigli degli Ordini, ai sensi dell’art. 5 n. 3 della Legge 1395 del 24/06/1923.

ART. 2 – TERMINI E DEFINIZIONI

Committente: qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale l’opera e le prestazioni professionali ad essa connesse vengono realizzate.

Corrispettivo: somma del compenso per le prestazioni professionali e delle relative spese.

CP o Commissione: Commissione Pareri

Ordine o Consiglio dell’Ordine o Consiglio: Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari.

PG ingresso: Protocollo generale dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Bari, in ingresso.

Professionista o Ingegnere: ingegnere abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’Albo del proprio Ordine di appartenenza.

Area personale sito OIBA: pagina web con accesso personalizzato con procedura on-line dal sito istituzionale OIBA contenente servizi e procedure per il professionista, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari.

Richiedente: soggetto che presenti domanda di parere di congruità ai sensi della presente Procedura.

Procedura on-line non iscritti OIBA: modalità d’inoltro di richiesta di parere con accesso tramite piattaforma on line su sito web OIBA per non iscritti

ART. 3 – COMPETENZA TERRITORIALE DELL’ORDINE

La presente Procedura si applica al rilascio di parere di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali degli Ingegneri in presenza di domanda presentata ai sensi dell’art. 9:

- da un professionista iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, in regola con il pagamento della quota di iscrizione annuale, anche per prestazioni eseguite fuori dalla Provincia;
- da un professionista iscritto ad altro Ordine provinciale per prestazioni svolte nella provincia di Bari, presentando nulla-osta all’Ordine di appartenenza;

- dal Committente, per le prestazioni di cui sopra, previa informativa all'Ordine di appartenenza del Professionista, nel caso di prestazioni svolte fuori dalla Provincia di Bari.

Per le prestazioni eseguite da soggetti quali associazioni o società di professionisti, società di ingegneria o consorzi stabili, la domanda di rilascio del parere di congruità può essere presentata dal Professionista che, avendo sottoscritto gli atti, ne ha assunto la responsabilità personale secondo la normativa vigente, ovvero dal Direttore Tecnico della società, purché le prestazioni siano state svolte da un ingegnere iscritto all'Ordine. Nel caso di raggruppamenti temporanei, il rilascio del parere di congruità può essere richiesto da uno dei componenti del gruppo:

- per la quota-parte del corrispettivo relativo alle prestazioni da lui eseguite, previa dimostrazione di avvenuta comunicazione agli altri componenti del raggruppamento;
- per l'intera prestazione, purché in questo caso la richiesta sia sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento stesso, che dichiarino di non aver presentato richiesta di parere presso il proprio Ordine.

Su richiesta dell'Ingegnere proprio iscritto, per le prestazioni professionali dallo stesso svolte fuori provincia, l'Ordine rilascia, in assenza di motivi ostativi ai sensi della presente procedura, nulla osta per l'emissione del parere di congruità da parte dell'Ordine della provincia in cui le prestazioni siano state eseguite.

ART. 4 – COMMISSIONE PARERI

Nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, il Consiglio dell'Ordine può avvalersi di una apposita Commissione consultiva, denominata "Commissione Pareri".

Il Consiglio dell'Ordine può consultare la CP anche in merito a problemi di interpretazione e di applicazione della normativa applicabile alla determinazione e al calcolo dei corrispettivi per le prestazioni professionali.

ART. 5 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PARERI

La CP è un organismo ausiliario dell'Ordine ed è composta da membri Consiglieri nominati dal Consiglio dell'Ordine con criteri stabiliti dal medesimo.

I componenti della CP sono scelti fra i Consiglieri dell'Ordine sulla base delle proprie specifiche competenze, al fine di garantire alla CP un grado di competenza adeguato allo svolgimento delle proprie funzioni.

Ove, in casi particolari, fossero necessarie professionalità non ricomprese tra quelle in possesso dei componenti della CP, questa può avvalersi di altri professionisti iscritti

all'Ordine in qualità di consulenti esterni, previa autorizzazione da parte del Presidente dell'Ordine.

Inoltre, il Consiglio può decidere di affiancare alla CP uno o più giovani professionisti in qualità di uditori.

Gli altri Consiglieri dell'Ordine, non componenti nominati della CP, possono sempre, qualora lo ritengano, partecipare alle sedute della CP in qualità di uditori.

Il Consiglio nomina:

Uno o più Coordinatori della CP: che, alternativamente e previo accordo, hanno il compito di presiedere le sedute della CP, salvo eventuale delega ad altro membro della Commissione; provvedere alla convalida definitiva della proposta di parere; provvedere alle convocazioni delle sedute della CP proponendone l'ordine del giorno; assegnare le richieste di parere di congruità ai Relatori; interagire con la Segreteria dell'Ordine; trasmettere alla Commissione gli indirizzi e le decisioni del Consiglio; il Coordinatore, inoltre, verbalizza le sedute della CP ai sensi del successivo art. 14.

Le attività dei componenti della CP, e degli eventuali consulenti esterni e degli uditori della CP, sono gratuite, fatto salvo il rimborso di eventuali spese documentate. In caso di attività di particolare impegno, ai componenti della CP potrà essere corrisposto un corrispettivo da deliberarsi preventivamente ad opera del Consiglio dell'Ordine.

ART. 6 – DECADENZA DELLA COMMISSIONE E COMPONENTI DIMISSIONARI

I componenti della CP restano in carica per tutto il mandato del Consiglio dell'Ordine che ha provveduto alla loro nomina e, in ogni caso, sino all'insediamento della Commissione nominata dal nuovo Consiglio, per l'esame dei soli casi che presentino documentate circostanze eccezionali e/o nel caso in cui la trattazione dei quali non sia comunque prorogabile. L'incarico dei componenti della CP può essere riconfermato dai Consigli successivi.

I componenti che non intervengano a quattro sedute consecutive della CP, senza giustificato motivo, si intendono dimissionari: in tal caso la CP ne dà comunicazione al Consiglio dell'Ordine al fine di una loro sostituzione.

ART. 7 – VIOLAZIONI DEONTOLOGICHE E SEGRETO D'UFFICIO E PROFESSIONALE

La CP opera nel rispetto dei principi generali in materia di prestazioni professionali e determinazione dei relativi corrispettivi, nonché delle disposizioni di legge e regolamento in materia di trasparenza, pubblicità e di imparzialità della pubblica amministrazione.

Ove nella valutazione della documentazione depositata dal richiedente o dal controinteressato, la CP rilevasse eventuali violazioni ai principi del “*Codice Deontologico*” deliberato dall’Ordine (ivi compresa la mancanza del disciplinare d’incarico, come previsto dalle normative vigenti alla data dell’incarico e dal suddetto Codice), informa il Consiglio dell’Ordine per la relativa segnalazione dell’infrazione al Consiglio di Disciplina Territoriale competente.

I componenti della CP e gli eventuali consulenti o uditori, di cui all’art. 5, sono tenuti al rispetto del segreto d’ufficio e di quello professionale.

ART. 8 – COMPITI DELLA CP E CRITERI DI VALUTAZIONE

La CP esamina la documentazione depositata, ai sensi degli articoli successivi, dal richiedente e dal controinteressato, verificando preliminarmente il contenuto della prestazione e, in particolare:

- la titolarità dell’incarico e la corrispondenza tra il Committente dichiarato e quanto desumibile dalla documentazione depositata;
- la conformità della prestazione effettivamente svolta dal Professionista alle norme di legge e regolamento vigenti e a quanto convenuto e definito nel disciplinare d’incarico e negli eventuali mansionari allegati allo stesso in relazione al tipo di opera in oggetto (ovvero dichiarato nell’autocertificazione, Allegato B, della Procedura di cui all’art. 9);
- la completezza della prestazione professionale, desumibile dagli elaborati progettuali e/o dai documenti depositati, valutata con riferimento alle norme di legge e regolamenti vigenti e a contenuti delle prestazioni descritte nel disciplinare d’incarico e negli eventuali mansionari allegati allo stesso in relazione al tipo di opera in oggetto.

Una volta valutato il contenuto della prestazione, ai sensi di quanto sopra esposto, la CP esamina gli aspetti economici della prestazione professionale. Nel procedere alle predette verifiche, tuttavia, la CP non può né deve:

- valutare nel merito il livello qualitativo della prestazione professionale effettuata (ambito riservato al giudizio esclusivo del giudice);
- valutare nel merito gli aspetti civilistici della pattuizione del corrispettivo, né gli sconti, i tempi e le forme di pagamento pattuiti fra il Committente e il Professionista. Questi, in caso di contenzioso per difetto di accordo tra le parti, sono di esclusiva competenza del giudice ordinario o degli arbitri, in conformità alla legge e al contratto eventualmente sottoscritto tra le parti.

L’Ordine è tenuto ad esprimere il proprio parere in merito alla congruità dei corrispettivi professionali sulla base dei criteri di proporzionalità, adeguatezza di cui alle premesse all’art. 7, tenuto conto della complessità della prestazione e, in ogni caso, in conformità con la normativa vigente.

In particolare, in presenza di una espressa pattuizione fra il Committente e il Professionista, avente ad oggetto il valore economico delle prestazioni professionali, la valutazione della congruità del corrispettivo viene condotta dalla CP sulla base di quanto pattuito.

Tuttavia, qualora la CP riscontrasse la mancata corrispondenza fra le prestazioni pattuite e quelle effettivamente svolte dal professionista, il corrispettivo potrà essere riparametrato in base ai criteri per la determinazione del corrispettivo, definiti dalla normativa e dalla giurisprudenza e, in particolare, dalla Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con sentenza n. 17406 del 12.10.2012 e, cioè, facendo riferimento:

- a.1) alla tariffa professionale (Legge 143/1949), per prestazioni rese a Committenti privati, completamente concluse prima del 23.08.2012 e per le quali la richiesta di pagamento al Committente sia stata inoltrata prima di tale data;
- b.1) ai parametri giudiziali (D.M. 140/2012), per le prestazioni rese a Committenti privati completate prima del 23.08.2012 e per le quali la richiesta di pagamento non sia stata inoltrata entro tale data;
- c.1) ai parametri giudiziali (D.M. 140/2012), per le prestazioni non completate o rese a Committenti privati dopo il 23.08.2012;
- d.1) al D.M. 04.04.2001, per le prestazioni rese a Committenti pubblici se affidate entro il 20.12.2013;
- e.1) ai parametri di cui al D.M. 143/2013, per le prestazioni rese a Committenti pubblici e affidate a far data dal 21.12.2013.
- f.2) ai parametri di cui al D.M. 17.06.2016 (Codice dei Contratti – D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016) per le prestazioni rese a Committenti pubblici ed affidate a far data dal 19.04.2016;
- g.2) ai parametri di cui al D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 per le prestazioni rese ai Committenti pubblici e/o privati come definiti dal D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. a far data dal 01.07.2023;
- h.2) ai parametri del D.M. 140/2012 e s.m.i. per le prestazioni professionali nei riguardi di Committenti privati in conformità all'art. 150 della Legge 04/08/2017 n. 124.

Il calcolo dei corrispettivi professionali per i servizi di ingegneria e architettura ex Legge n. 49/2023 dovrà essere rispettoso dei compensi enunciati nel Decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 e s.m.i. e al D.M. 140/2012 (“Decreto parametri”).

La congruità dei compensi professionali pattuiti con Committenti privati con accesso a fondi economici a carico dello Stato, specificati nella Legge di Bilancio annuale, sarà verificata ai sensi del Decreto Parametri utilizzato per le OO.PP.

In mancanza di un'espressa pattuizione tra le Parti, per le prestazioni professionali effettuate precedentemente all'entrata in vigore della Legge n. 124/2017, nel valutare la congruità del corrispettivo la CP potrà fare riferimento:

- a.2) alla tariffa professionale (Legge 143/1949) per prestazioni rese a Committenti privati, completamente concluse prima del 23.08.2012 e per le quali la richiesta di pagamento al Committente sia stata inoltrata prima di tale data;
- b.2) ai parametri giudiziali (D.M. 140/2012) per le prestazioni rese a Committenti privati completate prima del 23.08.2012 e per le quali la richiesta di pagamento non sia stata inoltrata entro tale data;
- c.2) ai parametri giudiziali (D.M. 140/2012) per le prestazioni non completate o rese a Committenti privati dopo il 23.08.2012;
- d.2) al D.M. 04.04.2001 per le prestazioni rese a Committenti pubblici affidate entro il 20.12.2013 e ai parametri di cui al D.M. 143/2013 per le prestazioni affidate successivamente.

I criteri di cui alla lettera d.2) sono applicabili, in via analogica, anche alle prestazioni non previste dalle predette Leggi e Decreti.

In mancanza di una espressa pattuizione fra le Parti, per le prestazioni professionali effettuate successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 124/2017 la CP non valuterà la richiesta.

Al termine della valutazione, la CP invia le risultanze dell'esame al Consiglio dell'Ordine affinché adotti i provvedimenti necessari alla conclusione del procedimento.

Si specifica che i riferimenti normativi sopra richiamati e utilizzati alla stregua di criteri per la valutazione della CP, sono facoltativi e non vincolanti e sono stati previsti principalmente al fine di agevolare il più possibile l'Organo giurisdizionale eventualmente chiamato a esprimersi in merito al corrispettivo che forma oggetto di controversia.

ART. 9 – DOMANDA DI PARERE

Possono presentare domanda per il rilascio di parere di congruità del corrispettivo, sia il Professionista che ha svolto la prestazione sia il Committente.

A tal fine, il richiedente deve formulare domanda al Presidente del Consiglio dell'Ordine utilizzando l'apposito modulo (Allegato A della Procedura).

A far data dal 01.10.2024 esclusivamente accedendo alla pagina web OIBA ACCESSO – ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI (ordineingegneri.it) – area personale per gli iscritti OIBA.

Per i non iscritti all'Ordine degli ingegneri della provincia di Bari, la data dalla quale scatta l'obbligo alla presentazione telematica della richiesta è quella del 01.12.2024.

Nel caso in cui il richiedente sia il Professionista, la domanda può essere presentata solo qualora lo stesso abbia preventivamente provveduto a inviare al committente la notula professionale contenente la richiesta di pagamento per le prestazioni professionali eseguite.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia del disciplinare d'incarico sottoscritto dalle Parti;
- in assenza di disciplinare, autocertificazione attestante gli elementi oggetto del contratto (Allegato B della Procedura), unitamente al deposito di eventuale documentazione utile, a dimostrazione del rapporto professionale instaurato tra le Parti;
- ai sensi dell'art. 3, qualora il richiedente sia un Professionista appartenente ad altro Ordine, dichiarazione di nulla-osta rilasciato dall'Ordine di appartenenza del Professionista;
- copia della Determinazione Dirigenziale di affidamento dell'incarico, qualora il Committente sia una Pubblica Amministrazione, ovvero deposito di documentazione comunque idonea a comprovare la sussistenza del rapporto professionale instauratosi;
- copia dell'autorizzazione (nulla-osta) alla specifica commessa/incarico del datore di lavoro, qualora il professionista richiedente sia un dipendente di una Pubblica Amministrazione o dichiarazione di assenza di tale autorizzazione;
- 2 copie della relazione cronologica delle prestazioni svolte dal Professionista e delle circostanze verificatesi in fase di svolgimento dell'incarico, comprensiva degli eventuali precedenti pareri di congruità già emessi dall'Ordine (ossia 1 file non editabile *relazionecronologica.pdf* se in formato non cartaceo);
- 2 copie della/e notule professionali trasmesse al Committente e attestazioni di avvenuta consegna (ossia 1 file non editabile *parcella/notula.pdf* se in formato non cartaceo);
- documentazione, in originale o in copia, utile a comprovare la natura e l'entità delle prestazioni eseguite (ad es. copia del progetto, atti amministrativi connessi, ecc.) ossia file non editabili *nomefile.pdf* se in formato non cartaceo.
- 2 copie dell'elenco della documentazione depositata (1 file *elencodocumenti.pdf*);
- CD o cartella compressa (zip.file) contenente tutti i documenti depositati presso l'Ordine in formato PDF nonché l'elenco di detti files (con nome del file, titolo del documento ed indicazione del contenuto), con dichiarazione che gli stessi sono conformi a quelli presentati in forma cartacea.
- Diritti di segreteria cauzionali in acconto ai sensi del successivo art. 21

ART. 10 – ACCETTAZIONE O RIGETTO DELLA DOMANDA

Le domande di parere di congruità, inoltrate alla Segreteria dell'Ordine, vengono registrate al Protocollo Generale dell'Ordine e rubricate in ordine cronologico di presentazione su apposito "Registro delle richieste di parere di congruità".

La Segreteria, all'atto della presentazione della domanda, rilascia:

- copia della domanda e dell'elenco dei documenti depositati, riportando sugli stessi il PG di ingresso;
- ricevuta di versamento dell'acconto di cui sotto da parte del richiedente.

Ogni domanda è accettata a condizione che:

- sia completa di tutti gli allegati di cui all'art.9;
- il richiedente corrisponda, contestualmente alla presentazione all'Ordine, un acconto pari al contributo minimo di cui all'art. 21;
- il richiedente ingegnere risulti in regola con il pagamento delle quote annuali di iscrizione all'Ordine e abbia assolto agli obblighi di cui agli artt. 5 e 7 del D.P.R. 137/2012 (assicurazione e formazione continua obbligatoria)

L'Ordine territoriale non accetta domande e/o non rilascia pareri di congruità nei seguenti casi (salvo che la richiesta non provenga direttamente dall'organo giurisdizionale):

- per prestazioni professionali svolte dopo la data del 29/08/2017, qualora non esista un preventivo in forma scritta o digitale trasmesso al Committente (ipotesi di violazione di legge, ovvero dell'art.9, comma 4, del DL 1/2012);
- per prestazioni professionali svolte prima del 29/08/2017, qualora il Professionista non dimostri di aver reso noto, in qualunque forma, il preventivo al Committente.

In caso di rigetto della domanda per insussistenza di una delle condizioni di cui sopra, l'Ordine è tenuto a dare tempestiva e motivata comunicazione al richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della stessa ai sensi dell'art. 13 della presente Procedura. Il rigetto della domanda determina la conclusione del procedimento.

Qualora la domanda sia presentata, dall'iscritto OIBA, in difformità al presente art. 10 la CP provvederà a darne comunicazione al Consiglio di Disciplina Territoriale, previa informativa al richiedente a mezzo pec.

ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il Coordinatore della CP delegato allo svolgimento dell'istruttoria.

A seguito dell'accettazione della domanda di cui all'art. 10, il Responsabile del Procedimento comunica, a mezzo di raccomandata A.R. o a mezzo PEC, alla parte contro interessata e al richiedente, l'avvio del procedimento di richiesta del parere di congruità (Allegato 1 della Procedura). La comunicazione deve contenere l'indicazione dell'Ordine competente, della persona Responsabile del Procedimento e del Relatore, ove diverso dal RP, dell'oggetto del procedimento, della data di presentazione della domanda, del termine e delle modalità per l'eventuale accesso agli atti e deposito di contributi e

documentazioni aggiuntive (di cui una copia eventuale in formato PDF), nonché del termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 18.

L'accesso ai documenti delle parti interessate avviene alla presenza del personale della Segreteria dell'Ordine.

ART. 12 – DESIGNAZIONE DEL RELATORE

Completata la fase di cui all'articolo precedente, il Coordinatore della CP designa come Relatore uno dei membri della Commissione, al quale vengono mossi a disposizione la domanda di parere di congruità e tutti i documenti depositati presso la Segreteria dell'Ordine.

In caso di prestazioni complesse o multidisciplinari, il Relatore potrà essere affiancato da uno o più membri della Commissione ovvero avvalersi di consulenti esterni alla Commissione, come previsto all'art. 4.

Istruita la pratica, il Relatore compila, mantenendolo aggiornato, il Modulo di istruttoria (Allegato C della Procedura) illustrando le sue proposte alla CP nella prima seduta utile. Il relatore, ove ritenga, può illustrare verbalmente le stesse durante la seduta della CP, chiedendone la verbalizzazione in tale sede.

ART. 13 – SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI ARCHIVIAZIONE

La CP, ove lo ritenga opportuno ai fini della completezza dell'istruttoria, può incaricare il Relatore di svolgere ulteriori indagini, chiedendo per iscritto, al richiedente e/o alla parte contro interessata, integrazioni e/o chiarimenti sulla documentazione depositata e/o può proporre di convocare una o entrambe le parti per l'audizione davanti alla CP. Tale richiesta deve provenire dal Responsabile del Procedimento, a mezzo di Raccomandata A.R. o PEC senza ulteriori formalità di procedura.

L'eventuale richiesta di chiarimenti, integrazione documentale e audizione dell'interessato, sospende i termini del procedimento per una sola volta e fino a un massimo di 30 giorni.

Qualora il richiedente non dovesse provvedere nei termini a fornire le integrazioni documentali richieste dalla CP o non dovesse presentarsi alla audizione alla quale sia stato convocato e la documentazione depositata risultasse comunque insufficiente a valutare la congruità o meno del corrispettivo oggetto di domanda, il Coordinatore della CP può proporre al Consiglio dell'Ordine di procedere all'archiviazione della pratica.

Nei casi di cui al comma precedente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, il Responsabile del Procedimento provvede a darne tempestiva e motivata comunicazione al richiedente, indicando i motivi che ostano all'accoglimento della

domanda e invitandolo al deposito di eventuali osservazioni e documenti correlati entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Tale comunicazione interrompe i termini di cui all'art. 18 della presente Procedura che ricominciano a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Il rigetto della domanda equivale a conclusione del procedimento e interrompe i termini previsti dall'art. 18 della presente Procedura.

Ogni rapporto istruttorio viene documentato dalla CP in carta semplice.

ART. 13 BIS – VERBALE DELLE SEDUTE, VALIDITÀ E VOTAZIONE

Il Coordinatore della CP presiede la seduta e redige il verbale di ogni seduta (allegato D della Procedura) documentando:

- i presenti, gli assenti giustificati e non giustificati;
- le istanze presentate, indicando in particolare i pareri emessi e quelli sospesi, con le motivazioni della sospensione;
- eventuali problematiche e segnalazioni da inoltrare al Consiglio dell'Ordine.

Le sedute della CP sono valide in presenza del 50% dei membri della CP e le decisioni sono assunte a maggioranza semplice. In casi di parità di voti, prevale quello di chi presiede la seduta.

ART. 14 – TERMINE DELL'ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI PARERE DI CONGRUITÀ O ARCHIVIAZIONE DELLA PROCEDURA

L'istruttoria della CP termina con la proposta di parere di congruità o di archiviazione, ai sensi dell'art. 13.

La proposta della CP, da sottoporre all'ulteriore valutazione del Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'articolo successivo, firmata dal Coordinatore della CP e dal Relatore, è riportata sul Modulo di istruttoria (Allegato C) e si compone dei seguenti elementi:

- motivazione del parere di congruità o di archiviazione con eventuali osservazioni;
- conclusione o dispositivo;
- elenco dei documenti depositati, numerati e debitamente timbrati, riconducibili al parere di cui costituiranno parte integrante.

La CP può, in alternativa all'uso del Modulo di istruttoria, riportare a verbale della seduta la proposta e trasmettere alla valutazione del Consiglio il provvedimento/dispositivo.

ART. 15 – TRASMISSIONE DELLA PROPOSTA AL CONSIGLIO DELL'ORDINE E EMANAZIONE DEL PARERE

Le proposte della CP e/o i provvedimenti/dispositivi vengono trasmessi al Consiglio dell'Ordine che provvede all'emanazione del parere definitivo o a richiedere alla CP una integrazione istruttoria.

In quest'ultimo caso la CP è tenuta ad attivarsi tempestivamente nel merito della richiesta. L'emanazione del parere di congruità determina la conclusione del procedimento.

ART. 16 – COMUNICAZIONE DEL PARERE E MODALITÀ DI RITIRO

Il Presidente dell'Ordine dà comunicazione al richiedente e ai contro interessati dell'avvenuta emanazione del parere di congruità e del provvedimento negativo di archiviazione.

Il parere di congruità è redatto secondo il format on line presente all'indirizzo <https://bari.ordineingegneri.it> – ACCEDI (log in) – AREA PERSONALE – PROFILO - RICHIESTA di PARERE o compilando i modelli della Procedura completi di documentazione indicata nell'art. 9.

Successivamente all'emanazione del parere e alla relativa comunicazione, la segreteria provvede a comunicare al richiedente il saldo e/o il rimborso delle somme di cui all'art. 21, dovute per il rilascio del parere.

Solo successivamente al saldo dei diritti di segreteria il richiedente è ammesso al ritiro del parere presso la Segreteria dell'Ordine. Si potrà richiedere il parere anche in forma digitale.

ART. 17 – RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Al termine del Procedimento, l'eventuale documentazione depositata in cartaceo a corredo della domanda deve essere restituita al richiedente e/o al contro interessato.

Rimane invece agli atti, copia del parere emesso completo dell'elenco della documentazione depositata e copia digitale dei documenti trasmessi.

ART. 18 – TERMINI DEL PROCEDIMENTO

La procedura per il rilascio del parere di congruità, salvo eventuali sospensioni e interruzioni, deve concludersi entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di parere in conformità alle leggi vigenti.

ART. 19 – RINUNCIA VOLONTARIA DEL RICHIEDENTE

Il richiedente, previa comunicazione scritta al Presidente dell'Ordine, può, in ogni momento, interrompere la procedura, rinunciando al pronunciamento dell'Ordine, fermo restando quanto previsto al successivo art. 21, ultimo comma.

ART. 20 – REFERENTE DELLA CP NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Il Coordinatore della CP funge da referente nei confronti del Consiglio dell'Ordine. Il Referente ha il compito di gestire i rapporti fra il Consiglio dell'Ordine e la CP e di fornire aggiornamenti in merito all'operato della CP ad ogni seduta del Consiglio e, in particolare, sulle richieste di parere di congruità ed eventuali segnalazioni pervenute dalla CP.

ART. 21 – DIRITTI PER IL RILASCIO DI PARERI

L'importo dei diritti di segreteria, per il rilascio del parere di congruità, deve essere versato, in acconto cauzionale, al momento della richiesta di parere e deve essere calcolato come specificato a seguire:

nel caso in cui l'importo lordo totale dell'onorario richiesto (al lordo delle spese e di eventuali acconti ricevuti) sia superiore a € 5.000, l'importo dei diritti di segreteria è calcolato nella misura pari al 1,00% fino a un valore del corrispettivo inferiore o uguale a € 5.000, riducendosi tale percentuale allo 0,5% per la parte eccedente; tale importo ha solo valore cauzionale.

Nel caso in cui i pareri di congruità siano richiesti per un importo lordo totale dell'onorario (al lordo delle spese e di eventuali acconti ricevuti) inferiore o uguale a € 5.000, invece, è richiesto, per diritti di segreteria, un contributo minimo non rimborsabile di € 50,00.

La percentuale e il contributo minimo sono soggetti a revisione annuale da parte del Consiglio dell'Ordine.

In caso di archiviazione di cui agli artt. 13 e 16 o di rinuncia volontaria di cui all'art. 19, all'Ordine sarà dovuto, a titolo di parziale rimborso dei costi sostenuti, un importo commisurato allo stato di avanzamento della Procedura e, in ogni caso, in misura non inferiore all'acconto cauzionale versato, qualora la valutazione di congruità sia giunta a conclusione.

In caso di rigetto dell'istanza presentata (ai sensi dell'art. 10), l'acconto versato sarà restituito con una penale di € 50,00.

ART. 22 – REGISTRAZIONE E ARCHIVIO

Tutte le richieste di parere di congruità sono rubricate nel “Registro delle richieste di parere di congruità” mentre i documenti relativi ai procedimenti conclusi, sono conservati nell’archivio della CP che costituisce “storico” dell’Ordine.

ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE

La presente Procedura entra in vigore il giorno successivo alla approvazione del presente Regolamento.

Eventuali modifiche o integrazioni della Procedura potranno essere adottate in qualsiasi momento con apposita delibera del Consiglio dell’Ordine, dandone opportuna comunicazione agli iscritti.